

Deliberazione della Giunta Regionale 20 maggio 2022, n. 24-5080

**L.R. 75/95 e s.m.i. Approvazione del programma regionale delle attività di lotta alle zanzare per gli anni 2022-2024. Spesa massima annua di Euro 2.500.000,00, capitoli vari.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

- nel 2018 la Commissione europea, in base alla mutata situazione epidemiologica in ambito europeo, ha aggiornato l'elenco di malattie da incorporare nella rete di sorveglianza epidemiologica comunitaria, estendendolo a diverse arbovirosi e altre malattie da vettore che pongono una minaccia per la sanità pubblica;

- il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 ha definito e aggiornato i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui all'art. 1, comma 7 del D.lgs. 502/92, e nell'area di intervento denominata "Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie", sono stati previsti interventi di controllo su fonti e veicoli/vettori di trasmissione, tra i quali le zanzare in grado di trasmettere all'uomo arbovirus associati allo sviluppo di alcune malattie quali Dengue, Chikungunya, Zika, West Nile e altre arbovirosi;

- con D.G.R. n. 9-1360 del 15.05.2020 è stata recepita l'Intesa Rep. Atti n. 1/CSR del 15/01/2020 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano con la quale è stato approvato il documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025";

- il Piano si articola su un orizzonte temporale di sei anni per permettere azioni strategiche di più lungo respiro ed individua attività che devono essere attuate immediatamente ed attività da implementare più gradualmente, definendo i tempi entro cui le Regioni si impegnano ad adottare i provvedimenti attuativi. Inoltre, al suo interno, oltre ad essere specificati alcuni indicatori che saranno utilizzati per la valutazione del Piano stesso, sono individuati i principali interventi di prevenzione da attuare, suddivisi in comunicazione del rischio, formazione, misure ambientali, misure di contrasto ai vettori, vaccinazione, raccomandazioni organizzative; vengono inoltre fornite indicazioni sulla sorveglianza e risposta relativamente ai virus West Nile, Usutu, Chikungunya, Dengue e Zika, al virus dell'encefalite virale da zecche e al virus Toscana, nonché ad altri arbovirus non sottoposti a specifici interventi di sorveglianza e risposta.

Premesso, inoltre che:

- la L.R. 24 ottobre 1995, n. 75 "Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare" è nata dall'esigenza di contribuire alla tutela della salute dei cittadini, al miglioramento della qualità della vita nelle zone del territorio regionale, soggette a infestazioni di zanzare, attraverso interventi finanziari a sostegno degli Enti locali per iniziative di lotta contro tali insetti;

- la Legge Regionale sopra indicata prevede che la Giunta regionale stabilisca gli indirizzi, individuando le iniziative e le aree prioritarie di intervento, approvi il programma di lotta alle zanzare, comprendente le iniziative ammissibili a contributo e il relativo preventivo di spesa;

- la D.G.R. n. 14-13100 del 25.01.2010 di approvazione delle istruzioni applicative della L.R. 75/95, definisce, tra l'altro, gli indirizzi applicativi e le iniziative di lotta ammissibili a finanziamento che comprendono:

- interventi in aree prioritarie oggetto di apposito piano regionale;
- interventi in aree non prioritarie richiesti dagli Enti locali;

- dall'anno 2016 in raccordo con quanto previsto da circolari ministeriali opera in Regione Piemonte il Piano regionale di sorveglianza e controllo dei casi umani di Dengue, Chikungunya, Zika, West Nile e altre arbovirosi, che fornisce indicazioni organizzative e operative rispetto agli interventi per il controllo della diffusione di tali arbovirosi finalizzate a favorire l'integrazione dei sistemi di sorveglianza in ambito umano, entomologico e veterinario, assegnando compiti e funzioni ai soggetti e agli Enti a vario titolo coinvolti.

Considerato che:

- negli ultimi anni il ruolo vettoriale assunto dalle zanzare nella diffusione di patologie umane e animali è notevolmente aumentato a causa dell'introduzione di zanzare in grado di trasmettere malattie virali e in particolare nel 2018, in Italia e in altri Paesi dell'Europa centro-meridionale, è stato registrato un aumento della circolazione del virus West Nile e del numero di casi di infezione;

- si rende necessario caratterizzare maggiormente il piano regionale di lotta alle zanzare sul versante delle attività di contrasto e prevenzione delle malattie trasmesse da vettori, quale supporto necessario allo sviluppo delle azioni del piano nazionale arbovirosi e all'attuazione dei LEA di cui al D.P.C.M. sopra citato, facendovi fronte con le risorse economiche del Fondo Sanitario;

- il programma di attività regionale contiene le linee di intervento di interesse regionale per la lotta alle zanzare adattate e allineate all'approccio strategico indicato nel PNA per un'azione nazionale e regionale integrata di lotta contro i vettori, ritenuta fondamentale per realizzare le attività di tutela della salute dei cittadini nei territori oggetto di infestazioni e concorrere al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano nazionale;

- al fine di dare attuazione alle indicazioni nazionali contenute nel pluriennale Piano Nazionale Arbovirosi, si ritiene necessario sviluppare il piano regionale di lotta alle zanzare nel triennio 2022-2024 così da garantire, attraverso una maggiore stabilità dal punto di vista organizzativo e finanziario, la continuità delle azioni e, quindi, una migliore efficacia degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi previsti;

- gli interventi del programma regionale riguardano principalmente i seguenti ambiti:

- cofinanziamento nella misura del 50% della spesa ammissibile dei progetti urbani presentati dagli Enti locali ai sensi dell'art. 5 della L.R. 75/95;

- attività di prevenzione, sorveglianza e risposta alle patologie umane e animali veicolate da zanzare e altri vettori che comprende:

- prevenzione con attività di formazione e informazione e misure di contrasto ai vettori con il monitoraggio dei cosiddetti "siti sensibili", ovvero tutte quelle aree di forte aggregazione o che per loro natura associano numerose persone, in cui viene accertata una situazione a rischio per la possibile insorgenza di focolai epidemici di malattie da vettore collegate alle zanzare, al fine di garantire la sorveglianza sul territorio piemontese;
- sorveglianza entomologica e risposta ai virus West-Nile e Usutu e azioni di controllo;
- sorveglianza entomologica e risposta ad arbovirosi trasmesse da zanzare invasive e azioni di controllo;
- sorveglianza entomologica e risposta al Toscana virus e alla malaria e azioni di controllo;
- sorveglianza di nuove specie invasive e potenziali vettori;

- monitoraggio della resistenza agli insetticidi;

- la citata legge 75/95, in riferimento ai progetti nelle aree urbane che vengono presentati dagli Enti Locali, prevede la concessione da parte dell'Amministrazione regionale di contributi per un importo massimo del 50% della spesa ammissibile da cui ne deriva che il 50% dei costi dei progetti relativi alle aree urbane è a carico degli Enti Locali che presentano la domanda di contributo e il restante 50% è a carico della Regione;

- in particolare l'art. 3, comma 1 bis della L.R. 75/95, come modificata dalla L.R. 28/08, prevede che gli Enti che presentano progetti di lotta in ambito urbano possano richiedere alla Regione di attuare gli interventi direttamente o attraverso il soggetto coordinatore di cui all'art. 8 bis della L.R.75/95 e che i medesimi Enti versino all'Amministrazione regionale la quota a proprio carico necessaria all'attuazione degli interventi;

- ai sensi della citata legge l'Amministrazione regionale deve provvedere al trasferimento delle risorse al soggetto coordinatore che ha realizzato gli interventi, sostenendone i costi.

#### Tenuto conto:

- che i componenti del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) per la lotta alle zanzare e altri vettori di cui alla D.G.R. n. 22-4857 del 10.04.2017, nel corso della riunione del 24.03.2022 hanno espresso parere positivo in merito alle linee di intervento di interesse regionale per la lotta alle zanzare per gli anni 2022-2024 di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, ritenendo, inoltre, che per la realizzazione delle attività di cui al programma di lotta alle zanzare per gli anni 2022-2024 possa essere congrua la previsione di risorse annue pari a Euro 2.500.000,00.

#### Richiamati:

- la L.R. 13 novembre 2006 n. 35 di modifica della L.R. 75/95 che prevede all'art. 8 bis la possibilità da parte della Giunta regionale di incaricare l'IPLA del coordinamento e della gestione di attività relative alle iniziative riguardanti gli interventi di lotta alle zanzare, nonché dell'attuazione del programma regionale di lotta;

- la D.C.R. n. 190-27730 del 17.06.2008 e la D.C.R. n. 237-38076 del 17.10.2017 che hanno modificato e integrato lo Statuto di IPLA S.p.A al fine di meglio definirne le caratteristiche di società in house per svolgere maggiormente il ruolo di strumentalità agli interessi regionali;

- il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) che definisce le condizioni in presenza delle quali sono possibili gli affidamenti diretti a un soggetto "in house" senza ricorrere al mercato;

- l'art. 192, comma 2 del suddetto Codice prevede che, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuino preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

- le "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale" come da ultimo aggiornate con la D.G.R. 21 –

2976 del 12/03/2021 che, oltre a definire le diverse tipologie di controllo e le modalità del loro esercizio, prevedono che l'affidamento di attività a soggetti che operano in regime di "in house providing" avvenga previa verifica, da parte delle Direzioni regionali e delle loro articolazioni che dispongono i singoli affidamenti, della congruità economica con riferimento all'adeguatezza in relazione ai tempi di esecuzione, alla struttura organizzativa, alle risorse disponibili, all'idoneità di tali organismi all'esecuzione dell'attività;

- l'art. 13 "Modalità di affidamento" delle citate Linee guida che, al comma 2, prevede che, fatto salvo quanto previsto dalle eventuali convenzioni quadro, alla Direzione regionale che dispone l'affidamento "in house" compete, tra l'altro, la comparazione dei costi/corrispettivi ai fini della valutazione di congruità prevista dall'art. 192 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- il medesimo comma 2 che prevede che la valutazione di congruità, ai sensi dell'art. 192 D.lgs. 50/2019, vada effettuata in conformità agli obiettivi della Regione Piemonte tenendo conto sia degli aspetti economici che degli interessi pubblici da perseguirsi.

Ritenuto necessario:

- approvare, ai sensi della L.R. 75/95 e s.m.i, il programma regionale delle attività di lotta alle zanzare per gli anni 2022-2024 di cui all'Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per la valutazione dell'ammissione a finanziamento delle domande annualmente presentate dagli Enti locali;

- demandare al competente Settore prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Sanità e Welfare:

- l'attuazione del citato programma regionale tramite il soggetto coordinatore di cui all'art. 8 bis della L.R.75/95, individuato anche attraverso l'affidamento diretto a società house providing regionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016;
- a valutazione della presenza delle condizioni legittimanti l'affidamento, nei limiti delle risorse assegnate e secondo quanto normativamente previsto;
- l'approvazione annuale dei progetti di dettaglio delle attività di cui all'Allegato A, comprensivi degli obiettivi, della descrizione delle attività, dei tempi di esecuzione e dei costi ripartiti sulla base delle singole voci di attività;

- prevedere, per la realizzazione delle attività descritte nell'Allegato A, una spesa massima annua stimata in Euro 2.500.000,00 che trova copertura come di seguito indicato:

annualità 2022 a valere sulle risorse già assegnate alla GSA con D.G.R. 2-4147 del 24 novembre 2021 e stanziato nella missione 13 programma 1 del bilancio 2021-2023 annualità 2022, oltreché con le economie delle precedenti edizioni pari ad euro 593.048,00, sulle quali non gravano né oneri né crediti esigibili da parte di terzi, accantonate in GSA sul capitolo 113114 e pertanto utilizzabili per le medesime finalità ai sensi delle specifiche norme applicabili per il settore sanitario di cui al D.lgs. 118/2011 e con le risorse stanziato sul capitolo 113118 (Missione 13 Programma 7) del bilancio 2021-2023 annualità 2022, nei limiti delle risorse accertate annualmente sul cap. 28296; annualità 2023 e 2024 a valere sulle risorse annualmente assegnate alla GSA in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale stanziato nella Missione 13 programma 1 oltreché, con le risorse stanziato sul capitolo 113118 (Missione 13 Programma 7) del bilancio vigente, nei limiti delle risorse accertate annualmente sul cap. 28296;

- prevedere che la valutazione e approvazione dei progetti urbani che nelle annualità successive verranno presentati ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis della L.R. 75/95 dagli EE.LL, siano

subordinate alla verifica dei versamenti effettuati a favore dell'Amministrazione regionale da parte degli Enti medesimi relativamente ai programmi delle annualità precedenti.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41", così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014, in particolare viste le disposizioni del Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.

Vista la Legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 "Bilancio di previsione Finanziario 2022-2024".

Vista la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata con D.G.R. 1-3361 del 14.6.2021;

la Giunta Regionale, unanime,

visto il D.lgs.165//01;

vista la L.R. 23/08;

*delibera*

- di approvare, ai sensi della L.R. 75/95 e s.m.i, il programma regionale delle attività di lotta alle zanzare per gli anni 2022-2024 di cui all'Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per la valutazione dell'ammissione a finanziamento delle domande annualmente presentate dagli Enti locali;

- di demandare al competente Settore prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Sanità e Welfare:

- l'attuazione del citato programma regionale tramite il soggetto coordinatore di cui all'art. 8 bis della L.R.75/95, individuato anche attraverso l'affidamento diretto a società house providing regionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016;
- la valutazione della presenza delle condizioni legittimanti l'affidamento, nei limiti delle risorse assegnate e secondo quanto normativamente previsto;
- l'approvazione annuale dei progetti di dettaglio delle attività di cui all'Allegato A, comprensivi degli obiettivi, della descrizione delle attività, dei tempi di esecuzione e dei costi ripartiti sulla base delle singole voci di attività;

- di dare atto che il presente provvedimento che prevede una spesa massima annua stimata in Euro 2.500.000,00 per la realizzazione delle attività descritte nell'Allegato A, trova copertura come di seguito indicato:

annualità 2022 a valere sulle risorse già assegnate alla GSA con D.G.R. 2-4147 del 24 novembre 2021 e stanziata nella missione 13 programma 1 del bilancio 2021-2023 annualità 2022, oltreché con le economie delle precedenti edizioni pari ad euro 593.048,00, sulle quali non gravano né oneri

nè crediti esigibili da parte di terzi, accantonate in GSA sul capitolo 113114 e pertanto utilizzabili per le medesime finalità ai sensi delle specifiche norme applicabili per il settore sanitario di cui al D.lgs. 118/2011 e con le risorse stanziare sul capitolo 113118 (Missione 13 Programma 7) del bilancio 2021-2023 annualità 2022, nei limiti delle risorse accertate annualmente sul cap. 28296; annualità 2023 e 2024 a valere sulle risorse annualmente assegnate alla GSA in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale stanziare nella Missione 13 programma 1 oltreche', con le risorse stanziare sul capitolo 113118 (Missione 13 Programma 7) del bilancio vigente, nei limiti delle risorse accertate annualmente sul cap. 28296;

- di prevedere che la valutazione e approvazione dei progetti urbani che nelle annualità successive verranno presentati ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis della L.R. 75/95 dagli EE.LL, siano subordinate alla verifica dei versamenti effettuati a favore dell'Amministrazione regionale da parte degli Enti medesimi relativamente ai programmi delle annualità precedenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

## **PROGRAMMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI LOTTA ALLE ZANZARE PER GLI ANNI 2022-2024**

Le linee di intervento di interesse regionale per la lotta alle zanzare per l'anno 2022-2024 riguardano principalmente i seguenti ambiti:

- cofinanziamento nella misura del 50% della spesa ammissibile dei progetti urbani che saranno presentati dagli Enti locali per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'art. 5 della L.R. 75/95;
- attività di prevenzione, sorveglianza e risposta alle patologie umane e animali veicolate da zanzare e altri vettori.

### **COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI URBANI PRESENTATI DAGLI ENTI LOCALI PER GLI ANNI 2022-2024 AI SENSI DELLA L.R. 75/95.**

La L.R. 75/95, in riferimento ai progetti nelle aree urbane presentati dagli Enti Locali, prevede la concessione da parte dell'Amministrazione regionale di contributi per un importo massimo del 50% della spesa ammissibile da cui ne deriva che il 50% dei costi dei progetti relativi alle aree urbane è a carico degli Enti Locali che presentano la domanda di contributo e il restante 50% è a carico della Regione Piemonte.

Inoltre, l'art. 3 della L.R. 75/95, come modificata dalla L.R. 28/08, prevede che gli Enti che presentano progetti di lotta in ambito urbano possano richiedere alla Regione Piemonte di attuare gli interventi direttamente o attraverso il soggetto coordinatore e che i medesimi Enti versino all'Amministrazione regionale le somme necessarie all'attuazione degli interventi, nel limite massimo previsto dalla L.R. citata.

I progetti presentati dagli Enti Locali saranno oggetto di specifica approvazione annuale da parte del Settore prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

### **ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, SORVEGLIANZA E RISPOSTA ALLE PATOLOGIE UMANE E ANIMALI VEICOLATE DA ZANZARE E ALTRI VETTORI**

Nel 2018 la Commissione europea, in base alla mutata situazione epidemiologica in ambito europeo, ha aggiornato l'elenco di malattie da incorporare nella rete di sorveglianza epidemiologica comunitaria, estendendolo a diverse arbovirosi e altre malattie da vettore che pongono una minaccia per la sanità pubblica. A livello nazionale, nel 2019, è stato approvato il "Piano Nazionale di Prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi – 2020/2025 (PNA)" del Ministero della Salute che è parte integrante del Piano Nazionale Sanitario. Di conseguenza le attività regionali vengono adattate e allineate all'approccio strategico per un'azione nazionale e regionale integrata di lotta contro i vettori.

Le misure più appropriate per il contrasto alla diffusione di malattie trasmesse dalle zanzare vettrici possono essere applicate a seguito della conoscenza del territorio e delle dinamiche delle popolazioni di zanzare che vi si sono stabilite che si ottengono attraverso il monitoraggio sul territorio e attraverso la rilevazione delle peculiarità del medesimo.

Al fine di garantire la massima sorveglianza sui vettori responsabili della possibile diffusione di patologie, si rende necessario svolgere tutte le necessarie attività di prevenzione, sorveglianza e risposta alle patologie umane e animali veicolate da zanzare e altri vettori.

Le linee di azione comprendono:

- prevenzione: con attività di formazione e informazione (informazione ai cittadini, attività di formazione nei confronti di medici, infermieri e veterinari, attività di divulgazione nelle scuole, al personale delle amministrazioni comunali e al personale delle ditte di disinfestazione) e con misure

di contrasto ai vettori con il monitoraggio dei cosiddetti "siti sensibili", ovvero tutte quelle aree di forte aggregazione o che per loro natura associano numerose persone, in cui viene accertata una situazione a rischio per la possibile insorgenza di focolai epidemici di malattie da vettore collegate alle zanzare, al fine di garantire la sorveglianza sul territorio piemontese;

- sorveglianza e risposta ai virus West-Nile e Usutu: in accordo con il "PNA – 2020/2025" del Ministero della Salute verrà effettuata la sorveglianza entomologica suddividendo il territorio in aree regolari, tenendo conto dei limiti altitudinali nelle varie fasce latitudinali e comunque non al di sopra dei 600 metri s.l.m. I campioni entomologici prelevati dalla rete di sorveglianza entomologica saranno inviati all'Istituto competente che provvederà a effettuare i test per l'indagine virologica specifica. In caso di comprovata o sospetta circolazione virale verranno attuate misure, sulla base di quanto previsto dal PNA e da provvedimenti regionali;
- sorveglianza e risposta ad arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (*Aedes* sp.): in accordo con il PNA, verrà effettuata la sorveglianza entomologica per conoscere la distribuzione della specie di zanzara vettore dei virus, che provocano alcune malattie sopra citate, si realizzerà una rete di monitoraggio sul territorio piemontese basata sull'utilizzo di ovitrappe. In caso di comprovata o sospetta circolazione virale verranno attuate azioni di controllo, sulla base di quanto previsto dal PNA e da provvedimenti regionali;
- sorveglianza e risposta al Toscana virus e alla malaria: in accordo con il PNA, verrà effettuata la sorveglianza entomologica per conoscere la distribuzione delle specie vettrici delle malattie sopra citate, avvalendosi della rete di sorveglianza per West-Nile e Usutu. In caso di comprovata o sospetta circolazione virale verranno svolte azioni di controllo, sulla base di quanto previsto dal PNA e da provvedimenti regionali;
- sorveglianza di nuove specie invasive e potenziali vettori: tramite operazioni di monitoraggio presso potenziali canali di ingresso, detti anche Point of Entry (PoE) verrà eseguita sorveglianza su possibili ingressi dall'esterno verso la regione Piemonte.
- monitoraggio della resistenza agli insetticidi: in accordo con quanto indicato dal PNA, verranno eseguiti una serie di test per valutare l'eventuale comparsa sul territorio piemontese di forme di resistenza ai larvicidi e agli adulticidi utilizzati nell'ambito dei progetti di lotta alle zanzare.

Agli oneri economici di cui al presente programma, previsti nell'importo massimo annuo di Euro 2.500.000,00 si farà fronte per l'annualità 2022 a valere sulle risorse già assegnate alla GSA con dgr 2-4147 del 24 novembre 2021 e stanziare nella missione 13 programma 1 del bilancio 2021-2023 annualità 2022, oltreché con le economie delle precedenti edizioni pari ad euro 593.048,00, sulle quali non gravano né oneri né crediti esigibili da parte di terzi, accantonate in GSA sul capitolo 113114 e pertanto utilizzabili per le medesime finalità ai sensi delle specifiche norme applicabili per il settore sanitario di cui al d.lgs 118/2011 e con le risorse stanziare sul capitolo 113118 (Missione 13 Programma 7) del bilancio 2021-2023 annualità 2022, nei limiti delle risorse accertate annualmente sul cap. 28296;

per le annualità 2023 e 2024 a valere sulle risorse annualmente assegnate alla GSA in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale stanziare nella Missione 13 programma 1 oltreché, con le risorse stanziare sul capitolo 113118 (Missione 13 Programma 7) del bilancio vigente, nei limiti delle risorse accertate annualmente sul cap. 28296.